

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani



DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

**I presupposti
(art.438 cpp)**



ABBREVIATO- PRESUPPOSTI

Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5 (*poteri d'ufficio del giudice*).

- 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo ⁽²⁾.
- 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, **fino a che** non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
- 3. La volontà dell'imputato è espressa **personalmente** o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
- 4. Sulla richiesta il giudice provvede con **ordinanza** con la quale dispone il giudizio abbreviato. **Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive**, il giudice provvede solo dopo che sia **decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero**, per lo svolgimento di **indagini suppletive** limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta ⁽³⁾.
- 5. L'imputato, **ferma restando la utilizzabilità** ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria **necessaria** ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato **se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria** ai fini della decisione e **compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili**. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di **prova contraria**. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

- 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ⁽⁴⁾.
- 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere **riproposta** fino al termine previsto dal comma 2 ⁽⁵⁾.
- 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la **sanatoria delle nullità**, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle **inutilizzabilità**, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione **sulla competenza per territorio** del giudice ⁽⁶⁾.
- 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2 ⁽⁷⁾.

Comma inserito dall'art. 1, co 1, lett. a), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 41, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 42, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019. A norma dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 33/2019 le disposizioni in essa contenute si applicano ai fatti commessi successivamente alla data del 20 aprile 2019.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 aprile 2019, n. 33, a decorrere dal 20 aprile 2019.

Il comma 6 ter è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. c) della L. 12 aprile 2019 n. 33

Richiesta -ABBREVIATO- deposito GIP/ GUP della richiesta

Cassazione penale sez. I, sent. n. 28807 del 04/06/2018

- ❑ "la richiesta di giudizio abbreviato deve essere depositata, a pena di decadenza, **nella cancelleria del GIP**, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di immediato
- ❑ *la sanzione di decadenza è stabilita con riferimento non già al luogo fisico in cui deve essere depositata ma al termine entro cui deve essere presentata e che, comunque, ufficio del dibattimento e ufficio del giudice per le indagini preliminari sono due articolazioni dello stesso Tribunale e non due uffici diversi. Ha aggiunto che l'indicato disguido di cancelleria non può in alcun modo incidere negativamente sul diritto di difesa*
- ❑ Si esclude la decadenza in caso di omessa notifica al Pubblico ministero, non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di un'istanza subordinata ad un'integrazione probatoria".

Richiesta -ABBREVIATO- Giudizio immediato – minore?



Cassazione Penale SS.UU. 27 febbraio 2014, n. 18292

In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza alla celebrazione del giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale, **e non al giudice delle indagini preliminari.**

Corte Costituzionale con la Sentenza n.1 del 22 gennaio 2015

*Illegitt. Cost. dell'art 458 c.p.p. e l'art 1, comma 1 del dpr n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto **dopo il decreto di giudizio immediato**, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)".*

- E' infatti del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 comma 1., 32 Cost, **sacrificare l'interesse del minore, alla cui tutela è preordinata la struttura collegiale dell'organo decisorio, sulla base della scelta meramente discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.**
- La composizione collegiale dell'organo preposto alla decisione **anche per la presenza degli esperti** contribuisce ad apportare alla valutazione complessiva del minore **ulteriori elementi oltre a quello meramente giuridico / processuale**

ABBREVIATO- presupposti

Momento ultimo della richiesta



Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, **fino a che** non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

Cassazione Penale, SS.UU. n. 20214 del 15-05-2014

- **momento preclusivo** quello della formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero.
- Deve escludersi la tesi secondo cui il momento finale, unico per **tutti gli imputati**, sarebbe quello in cui l'ultimo difensore prende la parola
- *«nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero*
- *e deve essere formulata da ciascun imputato **al più tardi** nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive».*

ABBREVIATO- presupposti «Recupero»

Corte costituzionale n. 169 del 2003

«*Recupero*»

dichiarativa della parziale incostituzionalità dell' art. 438, comma 6, cpp ove non consente di riproporre tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado

Sul recupero della richiesta del rito abbreviato ove respinto in sede ud. preliminare, ovvero all'apertura del dibattimento da ripresentarsi in sede di conclusioni, ovvero in sede di impugnazione.

principio consolidato

della Corte di legittimità, secondo cui la richiesta di rito abbreviato condizionato, alla quale l'imputato non intende rinunciare, deve essere riproposta al giudice del dibattimento **negli stessi termini** di quella rigettata dal Gup (Corte Sez III Pen. 14.4.2011, n. 19729; Corte Sez I Pen., 19.4.2006).

Vincolo - Abnorme il rifiuto/revoca ABBREVIATO secco -

Cass. Pen., Sez III, n. 9921/2010

L'ordinanza di **revoca** del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme, che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti.

Cass. Penale sez. IV n. 32893 del 11/11/2020

il **rigetto** da parte del giudice della richiesta **non condizionata** di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, costituisce **provvedimento abnorme** per il suo contenuto atipico, che lo fa divergere radicalmente dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall'ordinamento processuale, determinando il distorto sviluppo del rapporto processuale (Cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 7/10/2004, n. 43451).

Vincolo -rigettato

Abnorme -Tribunale rimette al GUP

- ABBREVIATO secco

**Cassazione penale sez. I, n. 35502 del 29/09/2020,
(ud. 29/09/2020, dep. 11/12/2020).**

E' abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al GIP per la celebrazione del giudizio **abbreviato SECCO** e, perciò, per così dire "obbligatoria", dovendo a ciò provvedere lo stesso Tribunale davanti al quale ormai si svolge il giudizio, non essendo ammissibile la regressione del procedimento a una **fase precedente già esauritasi** davanti al giudice che, emesso il decreto di giudizio immediato, **si è spogliato della competenza, una volta decorso il termine per la formulazione dell'istanza di riti alternativi**

Vincolo= IMMUTABILITA' DELLA DECISIONE che ammette ABBREVIATO condizionato

FATTO
vizio della sentenza derivante
dalla mancata assunzione
della prova cui era stato
condizionato.

IL VIZIO è deducibile in
secondo gravame ed è
emendabile con la sua
assunzione in grado d'appello.

Cass. Penale, Sez. Sesta, sent. n. 25256 del 29/05/2018

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, **non è revocabile** all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova.

Cassazione Penale, SS UU n. 41461 del 24-10-2012

sul vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa **COMPORANDO** la **irrevocabilità' del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato**, qualora divenga impossibile assumere l'integrazione probatoria dedotta in condizione dall'imputato.

- **Art 438 cpp**

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina **la sanatoria delle nullità**, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

Essa preclude altresì ogni questione **sulla competenza per territorio** del giudice.

ABBREVIATO - Competenza territoriale

Cassazione penale sez. IV, n.27252 del 23/09/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 01/10/2020)

- la competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove circa il luogo della commissione del reato, atteso che la legge processuale stabilendo, all'art. 21 c.p.p., comma 2,
- l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1 - cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento - ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le "questioni preliminari", ha inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione.

ABBREVIATO - In-utilizzabilità

- **Art 438 cpp**

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la **sanatoria delle nullità**, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, **salve** quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

Essa preclude altresì ogni questione **sulla competenza per territorio** del giudice.

FATTO

ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate nel corso di **altro** procedimento, ed utilizzate come prova a sostegno dell'affermata responsabilità, nonostante la mera occasionalità del rapporto che aveva collegato le due vicende oggetto di indagine.

In particolare, si deduceva che l'utilizzo delle intercettazioni poteva **considerarsi legittimo solo a seguito di una accertata stretta correlazione strutturale ed investigativa che fungesse da collegamento tra le ipotesi di reato perseguite**

Cassazione penale, sez. V, n.11745 del 06/02/2020

❑ l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni **svolte in altri procedimenti non viene necessariamente sanata** dalla richiesta di giudizio abbreviato, risultando viceversa deducibili nel rito alternativo tutte le inutilizzabilità patologiche conseguenti all'assunzione di atti probatori in violazione di specifici divieti normativi.

ABBREVIATO - utilizzabilità

Art. 442. Decisione.

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice **utilizza** gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

- **FATTO**
- IL giudice d'appello aveva **respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive,**
- sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone **diverse**, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di **nuovi** elementi di prova.

Cass. Penale, Sez. Sesta, n. 1561 del 11/09/2018

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis cpp, **sono utilizzabili ai fini della decisione a **condizione**** che i relativi atti siano stati **depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale**

ABBREVIATO - condizionato
Valutazione integrazione:
Sostitutiva/integrativa



CASS SS.UU. n. 44711 del 27.10.2004

Ammissibile il rigetto dell'abbreviato condizionato sul presupposto che le richieste della difesa siano da ritenersi **sostitutive e non integrative** delle prove offerte dall'Ufficio di Procura e dalla parte civile

DIRITTO
Processuale Penale
RITO «ABBREVIATO»

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione